

Secondo la Cassazione la norma per il civile non si estende al processo tributario

Contributo unificato senza bis

Niente doppio pagamento sanzionatorio per chi perde

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

Nel processo tributario, sia in primo grado che in appello, la parte che ha proposto impugnazione non può essere sanzionata, in caso di soccombenza, a pagare una seconda volta l'importo a titolo di contributo unificato. Questa sanzione è prevista solo per il processo civile. Contribuenti e enti impositori possono essere tenuti a pagare il doppio del contributo unificato, come sanzione per l'esito sfavorevole, solo nel giudizio di Cassazione, poiché si tratta di un processo civile, disciplinato dalle norme contenute nel codice di rito. E quanto ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 20018 del 27 luglio 2018.

Per i giudici di legittimità, il contribuente è stato ingiustamente condannato dalla commissione regionale al pagamento di una somma pari a quella del contributo unificato, poiché ha ritenuto tout

L'obbligo	
Soggetti obbligati al pagamento del contributo nel processo tributario:	contribuenti, amministrazioni pubbliche, concessionari, agenti della riscossione
Valore controversia:	somma dovuta a titolo di tributo o sanzione
Soggetto obbligato indicazione valore:	ricorrente
Mancata indicazione:	presunzione valore controversia superiore a 200.000 euro
Contributo dovuto:	misura massima (1.500 euro)
Compito commissioni tributarie:	riscossione contributo e irrogazione sanzioni per omesso o parziale versamento

court applicabile al processo tributario l'articolo 13 del dpr 115/2002. Questa norma prevede espressamente che se un'impugnazione, anche incidentale, viene respinta integralmente o è dichiarata

inammissibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa contestazione.

Tuttavia, secondo la Cassazione, si tratta di una disposizione che ha carattere eccezionale «e lato sensu sanzionatoria, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile». Al riguardo, viene richiamata nella pronuncia la sentenza della Corte costituzionale 18/2018 che ha affermato questo principio.

Anche per le cause tributarie, in caso di esito sfavorevole, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ma solo per la soccombenza nel giudizio di legittimità, «stante la natura di ordinario processo civile, disciplinato dalle norme del codice di rito, del giudizio di cassazione avente ad oggetto l'impugnazione di pronuncia resa da commissione tributaria regionale».

Il contributo nel contenzioso tributario. Il contributo unificato nel processo tributario, dunque, si paga solo una volta. È dovuto nei due gradi di giudizio innanzi alla commissione provinciale e regionale. Il soggetto che propone impugnazione, in primo grado o in appello, è tenuto a indicare il valore della lite nelle conclusioni del ricorso e pagare il contributo.

La misura è rapportata al valore della controversia. Gli importi variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a euro 2.582,28), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200 mila euro. Per determinare l'importo del contributo occorre fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto

Obbligato chiunque si rivolga a una Ct

Nel contenzioso tributario non esistono cause di esonero dal pagamento del contributo unificato. Non sono riconosciute esenzioni di natura soggettiva neppure per amministrazioni pubbliche, concessionari, agenti della riscossione e via dicendo. Tutti coloro che propongono azione giudiziale innanzi alle commissioni tributarie sono tenuti a pagarlo. E in caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore la segreteria della commissione tributaria deve notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero del contributo.

Peraltro, come ha già avuto modo di chiarire la direzione giustizia tributaria del Ministero dell'economia e della finanze (direttiva 2/2012), la prenotazione a debito è consentita solo alle amministrazioni dello stato e alle agenzie fiscali. Non è invece ammessa per altre amministrazioni pubbliche, concessionari o agenti della riscossione.

di contestazione. Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dall'amministrazione finanziaria con l'atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. L'articolo 14, comma 3-bis, del dpr 115/2002 sopra citato prevede che nei giudizi tributari il valore della lite debba risultare da apposita dichiarazione anche per la prenotazione a debito. In mancanza della dichiarazione, il processo si presume di valore superiore a 200 mila euro, con il conseguente versamento del contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, che di fatto costituisce una sanzione per l'omesso adempimento.

La direttiva ministeriale 2/2012, però, ha chiarito che è possibile rimediare tempestivamente. La sanzione, infatti, non va applicata se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore o la parte lo indichino in un atto successivo, datato e sottoscritto, ma non oltre 30 giorni dalla data di deposito, anche se l'impugnazione viene proposta a mezzo posta. Il ricorrente non può essere sanzionato se non specifica nel ricorso il valore della lite, ma indica lo scaglione in cui rientra la controversia.

La Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara (sentenza 302/2012) ha sostenuto questa tesi, che è assolutamente condivisibile, in quanto impedisce di irrogare una sanzione del tutto inutile. Del resto nei casi in cui viene specificato lo scaglione in cui rientra la controversia, il contributo può essere pagato correttamente e l'interessato non mostra alcun intento evasivo.

La norma di legge, in effetti, non richiede l'indicazione esatta del quantum conte-

stato, perché la sua ratio è di consentire alle segreterie delle commissioni tributarie di verificare l'importo pagato dal ricorrente. La stessa commissione provinciale (sentenza 239/2012), inoltre, ha stabilito che non può essere irrogata la sanzione di 1.500 euro, se nel ricorso non viene dichiarato il valore della lite, purché il difensore lo abbia indicato nella nota di iscrizione a ruolo della controversia o in altri atti regolarmente sottoscritti. Quindi, è valida la dichiarazione di valore del procedimento resa al di fuori dell'atto introduttivo.

Alle segreterie delle commissioni è attribuito il compito di riscuotere il contributo unificato e irrogare le sanzioni in caso di omesso o parziale versamento delle somme dovute dal ricorrente. Entro 30 giorni dal deposito del ricorso sono tenute a notificare al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, verrà applicata una sanzione e il contributo sarà iscritto a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale. Il debitore per provare l'avvenuto pagamento, effettuato con il modello F23, deve depositare la ricevuta presso la segreteria entro 10 giorni.

Trattandosi di un pagamento in seguito all'emanazione dell'invito da parte dell'ufficio giudiziario non sono dovute sanzioni e interessi.

Se invece il debitore non paga entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, al contributo vanno aggiunti gli interessi legali calcolati dalla data di deposito del ricorso. Solo nel caso in cui il contributo non venga versato o sia insufficiente, oltre agli interessi, al debitore va irrogata una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% del quantum dovuto.

CLASS EDITORI S.p.A.			
Pubblicazione del bilancio ai sensi dell'art. 1, comma 33, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545 convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 BILANCI al 31 dicembre 2016 e 2017 redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (importi espressi in migliaia di euro)			
STATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI			
	31 dicembre 2016	31 dicembre 2017	
ATTIVO			
Attività immateriali a vita indefinita	42.416	42.056	
Altre immobilizzazioni immateriali	12.410	9.878	
Immobilizzazioni immateriali	54.826	51.934	
Immobilizzazioni materiali	3.353	2.927	
Partecipazioni valutate al patrimonio netto	6.775	6.844	
Altre partecipazioni	268	265	
Crediti commerciali non correnti	3.121	3.183	
Crediti per imposte anticipate	18.843	17.741	
Altri crediti	3.415	3.211	
ATTIVITA' NON CORRENTI	90.601	86.105	
Rimanenze	1.649	1.417	
Crediti commerciali	60.516	55.217	
Crediti finanziari	8.425	8.682	
Crediti tributari	5.062	5.152	
Altri crediti	11.985	9.738	
Disponibilità liquide	2.205	4.106	
ATTIVITA' CORRENTI	90.142	84.312	
TOTALE ATTIVO	180.743	170.417	
PASSIVO			
Capitale sociale	28.322	29.378	
Riserva da sovrapprezzo	52.851	55.254	
Riserva legale	2.544	2.544	
Altre riserve	(41.671)	(60.863)	
Utile (perdita) del periodo	(16.874)	(15.538)	
Patrimonio netto di gruppo	25.172	10.775	
Capitale e riserve di terzi	8.000	7.859	
Utile (perdita) di terzi	(1.659)	(2.106)	
Patrimonio netto di terzi	6.341	5.753	
PATRIMONIO NETTO	31.513	16.528	
Debiti finanziari	75.835	72.215	
Debiti per imposte differite	1.197	1.231	
Fondi per rischi ed oneri	645	555	
IFR e altri fondi per il personale	6.587	6.799	
PASSIVITA' NON CORRENTI	84.264	80.800	
Debiti finanziari	2.360	7.903	
Debiti commerciali	39.263	40.600	
Debiti tributari	1.491	2.157	
Altri debiti	21.852	22.429	
PASSIVITA' CORRENTI	64.966	73.067	
TOTALE PASSIVITA'	149.230	153.889	
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	180.743	170.417	
CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI 31 dicembre 2016		31 dicembre 2017	
Ricavi	65.265	61.684	
Altri proventi operativi	7.451	4.473	
Totale Ricavi	72.716	66.157	
Costi per acquisti	(3.364)	(3.056)	
Costi per servizi	(55.514)	(51.814)	
Costi per il personale	(16.677)	(16.237)	
Altri costi operativi	(3.192)	(3.024)	
Margine operativo lordo - Ebitda	(6.031)	(7.974)	
Proventi (Oneri) Non Ordinari	(153)	(976)	
Ammortamenti e svalutazioni	(9.462)	(6.497)	
Risultato operativo - Ebit	(15.646)	(15.447)	
Proventi (Oneri) finanziari netti	(2.432)	(976)	
Risultato ante imposte	(18.138)	(16.323)	
Imposte	(395)	(1.321)	
Risultato Netto	(18.533)	(17.644)	
Risultato attribuibile a terzi	1.659	2.106	
Risultato attribuibile al gruppo	(16.874)	(15.538)	
Utile per azione, base	(0,18)	(0,18)	
Utile per azione, diluito	--	--	